

COMUNICATO STAMPA

Discriminatoria nei confronti delle mamme straniere l'esclusione dallo sconto contributivo delle lavoratrici con contratto a termine e con contratto di lavoro domestico: il Tribunale di Milano solleva questione di costituzionalità

La questione esaminata dal Tribunale di Milano riguarda gli articoli della legge finanziaria dello scorso anno che avevano introdotto l'abolizione del c.d. "cuneo contributivo" (cioè l'azzeramento della quota contributiva a carico del dipendente) per le mamme con almeno 2 figli per il 2024 e con almeno 3 figli per gli anni successivi.

La misura (che comporta ovviamente un aumento della retribuzione netta percepita dalla madre lavoratrice) sta per essere confermata con la legge di bilancio per il 2025 in corso di esame al parlamento in questi giorni, ma sia il testo attuale in discussione sia quello dello scorso anno escludono le lavoratrici con contratto a termine e le lavoratrici con rapporto di lavoro domestico.

Il Tribunale di Milano – al quale si sono rivolte le due associazioni ASGI e Avvocati per niente e tre lavoratrici-madri con contratto a termine, due delle quali supplenti nella scuola – ha accolto la prospettazione delle ricorrenti ritenendo che l'esclusione non sia conforme alla Costituzione. Si tratta infatti – secondo il Tribunale (giudice dott. Franco Caroleo) – di una esclusione contraria agli artt. 3 e 31 Cost. perché è irragionevole negare il beneficio proprio alle lavoratrici con retribuzioni più basse che sono normalmente quelle con contratto a termine e quelle con rapporto di lavoro domestico. Non solo: l'esclusione contrasta anche con la direttiva europea che vieta disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato ed è indirettamente discriminatoria nei confronti delle lavoratrici straniere che, molto più spesso delle italiane, sono presenti nel mercato del lavoro con rapporti a termine o di lavoro domestico.

Le associazioni che hanno promosso il ricorso esprimono soddisfazione per questo primo passo e confidano che possa portare alla correzione, già nella legge di bilancio attualmente in discussione, di un inaccettabile errore del Parlamento che, proprio nel momento in cui viene segnalata l'emergenza del lavoro povero e l'urgenza dell'aiuto alla famiglia, trascura nei suoi provvedimenti proprio le lavoratrici madri più bisognose.

ASGI

APN

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione – ASGI APS

Sede legale: Torino, via Gerdil, n.7 – 10152

tel +39.011.4369158 | asgi@pec.it | segreteria@asgi.it

C.F. 97086880156 | P.IVA 07430560016

www.asgi.it